



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero 30 Data 03/07/2019

OGGETTO: REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016

L'anno duemiladiciannove nel giorno 3 del mese di luglio alle ore 16,30 presso la Sala Riunioni dell'ASP AMBITO 9 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda di Servizi alla Persona "ASP Ambito 9", giusta convocazione prot. n. 361 del 28.06.2019

Sono presenti:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENZA
Mosconi Sergio	Presidente	SI
Martina Coppari	Vicepresidente	SI
Tonino Cingolani	Membro	SI
Silvia Lorenzini	Membro	SI
Beatrice Testadiferro	Membro	SI

Partecipa il Direttore dell'ASP Ambito 9, Dott. Franco Pesaresi, anche con funzioni di segreteria.

E' presente il Revisore Unico, Rag. Marina Pittori.

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il Presidente Sergio Mosconi assume la presidenza.

Il Consiglio di Amministrazione prende in esame l'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 avente ad oggetto "Incentivi per funzioni tecniche";

CONSIDERATO CHE gli incentivi di cui sopra fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture, ai sensi del comma 1 dell'art. 113 sopra citato;

RITENUTO, pertanto, di poter redigere un regolamento per la costituzione e la gestione del fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche a valere sugli stanziamenti previsti per gli appalti di lavori, servizi e forniture;

VISTA la proposta presentata dal Direttore, Dott. Franco Pesaresi;

VISTO lo Statuto dell'ASP Ambito 9 approvato con deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 8 dell'11.1.2010;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'ASP approvato dal Consiglio di Amministrazione di questo Ente con deliberazione n. 24 del 26/06/2012 e s.m.i.;

RICHIAMATA la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 7 del 11 dicembre 2018, avente ad oggetto "Approvazione Bilancio Preventivo economico 2019, Bilancio Pluriennale di previsione 2019-2021 e Piano Programmatico pluriennale 2019-2021";

Tutto ciò premesso,

a voti unanimi per alzata di mano

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di approvare il regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016, allegato alla presente delibera (Allegato A);
3. di dare mandato al Direttore di provvedere agli adempimenti conseguenti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. SERGIO MOSCONI

IL SEGRETARIO
F.to Dott. FRANCO PESARESI

La stessa è pubblicata sul sito dell'Azienda Servizi alla Persona (ASP) "Ambito 9"/Ambito Territoriale IX : www.aspambitonove.it

Jesi, lì

IL DIRETTORE
F.to Dott. FRANCO PESARESI

03/07/2019

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016

Approvato con Delibera del CdA n. 30 del 30 del 03.07.2019



REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

Titolo I

Criteria per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche – ambito lavori

Art. 1. Quantificazione del fondo incentivante

Il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, svolte dai dipendenti pubblici, è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali e del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività di programmazione della spesa per gli investimenti, per la valutazione preventiva dei progetti, per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo, ovvero di verifica di conformità di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Detto fondo incentivante è escluso dal computo delle spese rilevanti al fine del rispetto del tetto di spesa di cui all'art.23 del Dlgs n.75/2017.

Art. 2. Graduazione del fondo incentivante

La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare, come da tabella che segue:

lettera	Opera o lavoro	Importo	Percentuale
a	nuove opere e lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche, ecc.)	superiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore)	1,50
b	nuove opere e lavori a rete	pari o inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e pari o superiore a Euro 1.000.000,00	1,70
c	nuove opere e lavori a rete	inferiore a Euro 1.000.000,00	1,90
d	nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte ecc.)	superiori alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore	1,70
e	nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte ecc.)	pari o inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e pari o superiore a Euro 1.000.000,00	1,85
f	nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte ecc.)	inferiori a Euro 1.000.000,00	2,00
g	interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di riqualificazione urbana	pari o inferiori ad Euro 1.000.000,00	2,00
h	interventi di di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo, di riqualificazione urbana	superiori a Euro 1.000.000,00	1,90

Quanto ai lavori con importo sino ad € 40.000,00 compresi, gli stessi non concorrono alla determinazione del compenso incentivante.

Art. 3. Funzioni incentivate e presupposti per l'incentivazione

I compensi vengono riconosciuti per le funzioni tecniche relative a lavori ed opere esclusivamente per le attività previste ed elencate dal comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4. Modalità di definizione del fondo incentivante

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle singole opere e lavori, corrispondente alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base di gara (di cui al precedente articolo 2), iva esclusa, sarà inserito, già a partire dal progetto di fattibilità tecnica economica e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione (purchè gli stessi contengano tutti gli elementi previsti per il livello omesso), nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, dovrà comprendere anche gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente, inclusa l'IRAP e andrà a confluire nel fondo di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Art. 5. Modalità di destinazione del fondo incentivante

L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 1 del presente regolamento sarà ripartito tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 6. Disciplina per l'incentivazione delle varianti

Le varianti non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche salvo che per le varianti che abbiano reso necessaria una delle attività incentivate di cui al comma 2 dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lettera c) punti 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e nei limiti dell'importo finanziato.

Art. 7. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma collegati alle diverse attività nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

	Attività	% attribuita
1	Responsabile unico del procedimento	32 % (compresi collaboratori tecnici e amministrativi)
2	Programmazione della spesa per investimenti (ragioneria, programmazione gare)	4% (programma gare 1%; settore ragioneria 3%)
3	Verifica e validazione preventiva dei progetti	8%

4	Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	8%
5	Ufficio di Direzione lavori o direzione dell'esecuzione	38% (compreso il responsabile della sicurezza in fase di esecuzione e il Direttore Operativo)
6	Collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità	5%
7	Collaudo statico	5%
	TOTALE	100%

I soggetti incaricati delle varie fasi possono anche coincidere in tutto od in parte cosicchè chi ha partecipato ad una fase può anche essere interessato ad altre fasi (ad es. il direttore dei lavori può anche essere il responsabile del collaudo nel caso di redazione del certificato di regolare esecuzione, oppure il responsabile del procedimento è anche il responsabile dei lavori nell'ambito della sicurezza).

Art. 8. Atti esclusi dall'incentivazione per funzioni tecniche

Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, gli atti di pianificazione generale o particolareggiata finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche.

Sono esclusi dall'incentivazione i lavori svolti con buoni d'ordine o similari e liquidazione in forma semplificata con visto sulle fatture, i lavori svolti in amministrazione diretta, i lavori i servizi e le forniture di importo pari o inferiore ad euro 40.000,00 qualora non rispondano ai requisiti previsti dall'art. 113 D.Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto agli artt. 1 punto 1 e 2 punto 2 del presente regolamento, i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 50/2016.

Titolo II

Criteria per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni di cui agli articoli 102 comma 6 e 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e sue s.m.i. – ambito servizi e forniture

Art. 9. Quantificazione del fondo incentivante ed individuazione delle attività incentivate

Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 102 e dal comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e sue s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali e del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione) solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione ai sensi di

quanto previsto dal comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 il quale dovrà essere sempre nominato anche qualora coincida con il responsabile del procedimento.

Nel caso di acquisti di beni e servizi mediante strumenti di e-procurement (quali convenzioni Consip, MEPA, ecc.), spetta all'ASP valutare, caso per caso, l'effettiva ricorrenza dei presupposti ai fini dell'erogazione degli incentivi, tra cui lo svolgimento di una gara o, comunque, di una procedura comparativa, oltre ovviamente, al ricorrere di tutti i requisiti fissati dalla legge con particolare riferimento all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (Corte dei Conti Toscana del. 19/2018/PAR). Possono essere incentivate le attività relative a servizi e forniture i cui progetti contengono gli elementi previsti dall'articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e sue s.m.i., nonché i servizi e le forniture che vengono acquisiti attraverso le Centrali di committenza; in quest'ultimo caso il fondo è destinato ai dipendenti di tale centrale e l'aliquota relativa alle prestazioni di cui al punto 3 della tabella indicata al comma 5 del presente articolo (predisposizione e controllo delle procedure di bando) viene ridotta del 50%.

Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre ai requisiti sopra indicati, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'ASP.

Art.10. Graduazione del fondo incentivante

La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è graduata secondo la tabella che segue, in ragione della complessità dei servizi e delle forniture da acquisire:

lettera	Opera o lavoro	Importo	Percentuale
a	servizi e forniture	pari o superiore ad Euro 5.000.001,00	0,50
b	servizi e forniture	compreso tra Euro 5.000.000,00 ed Euro 2.000.001,00	0,70
c	servizi e forniture	pari o compreso fra Euro 2.000.000,00 e euro 500.001,00	1,10
d	servizi e forniture	pari o compreso fra euro 500.000,00 e 100.001,00 euro	1,60
e	servizi e forniture	pari o compreso fra euro 100.000,00 e 40.001,00 euro	2,00

I servizi e le forniture con importo sino ad € 40.000,00 compresi non concorrono alla determinazione del compenso incentivante.

Art. 11. Modalità di definizione del fondo incentivante

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali di cui all'articolo 10, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di gara, iva esclusa, sarà quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso dovrà comprendere anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente, compresa l'IRAP, e andrà a confluire nel fondo di cui all'articolo 2, comma 1 del presente regolamento.

Art.12. Modalità di destinazione del fondo incentivante

L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 9 del presente regolamento, sarà ripartito tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione del fondo incentivante qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 13. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono collegati alle diverse attività nelle percentuali indicate

nella tabella sottostante e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Attività e Percentuale attribuita per servizi o forniture		
1	Responsabile unico del procedimento e collaboratori	42%
2	Programmazione della spesa (ragioneria, programmazione gare)	4% (ragioneria 3%; programmazione gare 1%)
3	Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	18%
4	Direzione dell'esecuzione e collaboratori	31 %
5	Verifica di conformità	5%
	TOTALE FORNITURE O SERVIZI	100%

Le prestazioni del Direttore dell'esecuzione potranno essere compensate solo ove corrispondano a quelle previste dalle Linee Guida approvate in materia da ANAC.

TITOLO III

Personale partecipante alla ripartizione dei compensi incentivanti per lavori, servizi e forniture e definizione delle fasi di avanzamento dei lavori o delle forniture e servizi e relative aliquote di compenso.

Art. 14. Individuazione del gruppo di lavoro

Di norma le attività incentivate con il fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 sono svolte con personale interno, salvo motivate eccezioni.

Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura i responsabili di procedimento, prima dell'avvio dell'attività, propongono al Dirigente la nomina, motivata, del personale partecipante al gruppo di lavoro, la cui composizione risulterà da apposito provvedimento adottato da quest'ultimo che dovrà contenere:

a) nel caso di lavori:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di programmazione della spesa, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori, di collaudo tecnico amministrativo, di collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- i tempi di ultimazione delle attività incentivate.

Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi non giustificati da comprovati motivi rispetto al cronoprogramma approvato o aumenti di costo dovuti alla fase della procedura di selezione del contraente, l'incentivo è ridotto nella misura dell'1% della quota spettante per ogni mese di ritardo. Tale riduzione non potrà comunque eccedere il 20% del compenso incentivante.

Qualora si verificano ritardi in sede di esecuzione, non giustificati da comprovati motivi rispetto al cronoprogramma approvato, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106 del Codice degli appalti, l'incentivo riferito alla direzione lavori o alla direzione dell'esecuzione ed al RUP ed ai suoi collaboratori è ridotto nella misura dell'1% della quota spettante per ogni mese di ritardo, solo nel caso di danno accertato per l'Amministrazione comunale. Tale riduzione non potrà comunque eccedere il 20% del compenso incentivante.

Qualora in fase di realizzazione dell'opera o dei lavori non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106 del Codice degli appalti, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al RUP, al direttore lavori e/o al collaudatore in corso d'opera, nei confronti rispettivamente del responsabile del procedimento, dell'ufficio di direzione dei lavori e del collaudatore e dei loro relativi collaboratori, sarà corrisposto un incentivo decurtato proporzionalmente rispetto all'incremento del costo.

- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

b) nel caso di servizi e forniture:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di programmazione della spesa, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- i tempi di ultimazione ed i tempi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture.

Qualora durante le procedure per l'affidamento della fornitura e del servizio si verificano ritardi non giustificati da comprovati motivi rispetto al cronoprogramma approvato o aumenti di costo

dovuti alla fase della procedura di selezione del contraente, l'incentivo è ridotto nella misura dell'1% della quota spettante per ogni mese di ritardo. Tale riduzione non potrà comunque eccedere il 20% del compenso incentivante.

Qualora si verificassero ritardi in sede di esecuzione di contratti di servizi o fornitura, non giustificati da comprovati motivi rispetto al cronoprogramma approvato, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106 del Codice degli appalti, l'incentivo riferito alla direzione dell'esecuzione ed al RUP ed ai suoi collaboratori è ridotto nella misura dell'1% della quota spettante per ogni mese di ritardo, solo nel caso di danno accertato per l'Amministrazione comunale. Tale riduzione non potrà comunque eccedere il 20% del compenso incentivante.

Qualora in fase di fornitura o servizio non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106 del Codice degli appalti, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al RUP, al direttore lavori e/o al soggetto preposto alla verifica di conformità, nei confronti rispettivamente del responsabile del procedimento, dell'ufficio di direzione dei lavori e del collaudatore e dei loro relativi collaboratori, sarà corrisposto un incentivo decurtato proporzionalmente rispetto all'incremento del costo.

- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;

Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP, contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà comunicare al Dirigente, con motivazione, le sostituzioni necessarie affinché venga adottato specifico provvedimento.

I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola e specifica attività incentivata, la responsabilità diretta e personale.

I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola e specifica attività incentivata, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa.

Generalmente ai collaboratori verrà riconosciuta una quota parte pari al 35% dell'aliquota riferita al responsabile dell'attività specifica. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica.

Qualora si rendesse necessario modificare la quota spettante ai collaboratori sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione effettiva degli stessi alle attività incentivate, tale scelta andrà adeguatamente motivata in idoneo provvedimento previa relazione finale redatta dal RUP di cui all'art. 20.

Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività. Ove alcune delle fasi sopra indicate siano eseguite, secondo quanto previsto dal D.Lgs 50/2016, direttamente dal RUP o dal Direttore dei Lavori, la quota relativa verrà corrisposta a quest'ultimi.

Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate al 50 %.

Nel caso in cui la mancata aggiudicazione dipenda da motivi legati al mancato finanziamento o concessione di mutui o contributi da parte di enti terzi, le somme da destinarsi all'incentivo saranno reperite in altro capitolo di bilancio.

Restano applicabili, come da valori tabellari precedentemente individuati, le aliquote da ripartirsi ai responsabili delle fasi prodromiche alla procedura di gara.

Nel caso in cui si succedano più figure nella responsabilità del procedimento durante lo svolgimento delle attività incentivate, l'aliquota relativa ai singoli step, da riferirsi al responsabile del procedimento deve intendersi individuata con la quota derivante dall'applicazione sul compenso complessivo dell'attività di RUP delle percentuali di attività svolte ed individuate con i punti 2)3)4)5) delle tabelle di cui all'art.13 o con i punti 2),3),4),5),6),7) delle tabelle di cui all'art.7 utilizzando la seguente formula:

Ctot = percentuale prestazione completa Rup;
Cpar= percentuale parziale Rup;
Step-i=percentuali parziali per (i) singole attività;
 $Cpar = (Ctot / (\text{somma di tutti gli step} - Ctot)) \times (\text{somma degli step eseguiti al netto del Ctot})$

Che si puo' sintetizzare:

a) Per lavori $Cpar = 0,315 \times (\text{somma degli step eseguiti al netto del Ctot})$;

b) Per servizi e forniture $Cpar = 0,538 \times (\text{somma degli step eseguiti al netto del Ctot})$.
Per essere calcolato lo step deve essere completo.

Art. 15. Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

Ai sensi dell'articolo 113 comma 3 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale. Ove le fasi o parti di esse siano realizzate dal personale dirigenziale le relative quote di incentivo costituiscono economia.

Art. 16. Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

Eventuali ripartizioni degli incentivi difformi rispetto a quanto previsto nelle tabelle di cui all'articolo 7 e all'art. 13 sono consentite in ragione della peculiarità delle singole attività incentivate relative all'opera o lavoro/servizio/fornitura da realizzare. A tal fine il dirigente provvede con proprio atto su proposta motivata del responsabile del procedimento da inserirsi all'interno della relazione di cui all'art. 20. In tal caso la variazione in aumento o in riduzione della percentuale di incentivo riferita a ciascuna fase non può superare il 25% della percentuale definita nelle tabelle richiamate e la maggiore quota percentuale viene portata in diminuzione della percentuale/i riferita/e ad altra fase dell'opera o lavoro/servizio/fornitura.

Art. 17. Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

Nel caso di attività svolte in forma "mista" (ovvero con figure interne ed esterne), ai fini della determinazione della quota parte del compenso spettante al personale interno, la stessa viene quantificata come segue:

- a) in misura proporzionale all'incidenza percentuale del valore delle opere o dei lavori/servizi/forniture oggetto di incarico a professionisti esterni rispetto al valore complessivo dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura;
- b) qualora intere fasi vengano svolte da professionisti esterni l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata nelle tabelle di cui al presente regolamento in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, o prive dell'accertamento circa le specifiche attività svolte dai dipendenti, definite in base alle aliquote di cui all'art. 7 e all'art.13, incrementeranno la quota parte del fondo da destinare all'acquisto delle dotazioni tecniche, all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico e/o all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento.

Art. 18. Violazione degli obblighi previsti dalla Legge o dal Regolamento

I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 19. Principi relativi alle modalità di individuazione del gruppo di lavoro

Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del D.Lgs. 50/2016 l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

In ogni caso il dirigente, nel provvedimento di costituzione dei gruppi di lavoro, terrà conto del carico di lavoro e delle capacità di ogni dipendente, in relazione agli obiettivi da perseguire, effettuando la scelta tra il personale che meglio risponda alle professionalità richieste dallo specifico lavoro o fornitura o servizio.

Art. 20. Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

2. Nei seguenti casi di cumulo di funzioni, si determina un abbattimento del 50% sulla percentuale più bassa:

- a) coincidenza tra funzione di RUP e attività di programmazione (art. 31, c. 3, Codice appalti);
- b) rilascio da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi (art. 102, c. 2, Codice appalti);
- c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 111, c. 2, Codice appalti e delibera ANAC n. 1096/2016);
- d) svolgimento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dei lavori (delibera ANAC n. 1096/2016);
- e) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 26, c. 6, lett. d, Codice appalti);
- f) svolgimento da parte del Direttore dei lavori delle funzioni di coordinatore per l'esecuzione (art. 101, c. 3, lett. d, Codice appalti).

Art. 21. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice degli Appalti, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se

individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Titolo IV **Modalità di liquidazione dell'incentivo**

Art. 22. Procedura di liquidazione

La liquidazione del compenso è effettuata dal direttore, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa presentazione di una relazione sintetica finale contenente tutti i dati attinenti il lavoro, la fornitura o il servizio, tutto l'excursus documentale finalizzato all'incentivo, a partire dalla costituzione del gruppo di lavoro e le eventuali modifiche ad esso, nonché le schede di ripartizione riferite all'incentivo per funzioni tecniche agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva di cui al presente regolamento. Tale relazione è redatta allo scopo di verificare, da parte del dirigente, la sussistenza dei requisiti di base per la liquidazione dell'incentivo, il calcolo degli importi destinati alla singola unità lavorativa, il rispetto dei tempi e costi previsti, e la verifica dei presupposti per apportare le eventuali riduzioni e rispettive responsabilità.

La relazione suddetta riporterà il calcolo degli incentivi in relazione alle singole attività incentivate e le ripartizioni tra responsabili delle varie fasi e collaboratori, tenendo conto della sussistenza di apporti di professionalità esterne o del personale dirigenziale e quindi dell'aliquota di incentivo da portare in economia, della sussistenza di motivi imputabili al personale interessato per le riduzioni dell'incentivo, secondo i criteri e tabelle del presente regolamento, e dell'effettivo apporto del personale costituente il gruppo di lavoro valutato a consuntivo. Qualora la liquidazione si distacchi dai valori tabellari, per qualsiasi motivo, dovrà darsene adeguata motivazione nella relazione summenzionata.

Nella relazione si dovranno indicare dettagliatamente i motivi di applicazione della riduzione ovvero di mancata applicazione delle stesse esaminando le circostanze di fatto per l'assunzione della responsabilità al personale del discostamento dai tempi e costi definiti nel singolo intervento.

La relazione con le schede dovrà essere sottoscritta da tutto il personale coinvolto ovvero firmato con riserva. In caso di riserve, il direttore, deciderà in merito alla liquidazione con motivazione scritta.

Art. 23. Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi

Per le attività riferite all'acquisizione di beni e di servizi, nonché alla realizzazione di opere o lavori,
la liquidazione dell'incentivo avviene come segue:

a) per l'acquisizione di beni e di servizi: per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, nonché per l'attività del RUP, la liquidazione viene fatta a cadenza annuale (normalmente entro il mese di febbraio per l'anno precedente) a seguito della dichiarazione di conformità della fornitura o del servizio rilasciata dal RUP. Per le acquisizioni di servizi, qualora non si arrivi all'approvazione della determina di aggiudicazione, le fasi già svolte saranno incentivate avendo a riferimento la data di approvazione della determina a contrarre, o, se mancante, la data di pubblicazione del bando o della lettera invito. Per le forniture o servizi che si svolgono in più esercizi annuali, la rendicontazione annuale comprenderà tutte le fasi svolte per ogni singolo servizio o fornitura liquidando in toto le fasi che si sono svolte interamente ed in quota parte (in ragione della durata effettivamente eseguita rispetto alla durata totale) quelle svolte parzialmente.

b) per i lavori:

- per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e l'attività del RUP relativa alle predette attività, la liquidazione è effettuata successivamente all'approvazione della determina di aggiudicazione di ciascuna opera e, qualora non si pervenga all'aggiudicazione la liquidazione avverrà successivamente all'approvazione della determina a contrarre, alla data di pubblicazione del bando o della lettera di invito;

- per la direzione lavori ed i collaudi e l'attività del RUP relativa alle predette attività la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi.

c) per tutti gli ambiti:

Per lavori di durata e/o importi elevati, sono ammesse liquidazioni a cadenza annuale e/o a maturazione degli stati d'avanzamento lavori (Comunicazione A.N.A.C. 06.09.2017).

Art.24. Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Titolo V Disposizioni varie

Art. 25. Limite individuale ai compensi da corrispondere

L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo depurato degli incentivi per funzioni

tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 26 - Informazione e confronto

L'ASP, a richiesta, fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 27. Ambito di applicazione del presente regolamento

Il presente Regolamento si applica dalla data della sua entrata in vigore e per le nuove procedure per le quali saranno accantonate nel quadro economico gli incentivi per le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

ALLEGATO

Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche) del D. LGS. 50/2016

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.